



28764-20

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 161/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Renato Giuseppe Bricchetti

- Presidente -

Sent. n. sez. 438

Anna Criscuolo

- Relatore -

UP - 15/09/2020

Massimo Ricciarelli

R.G.N. 48479/2019

Riccardo Amoroso

Benedetto Paternò Raddusa

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 08/11/2019 della Corte di appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore della parte civile (omissis) , avv. (omissis) ,

che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e depositato nota spese.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Il difensore di (omissis) ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 18 gennaio 2018 dal Tribunale di Palermo, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie e al figlio minore, e lo aveva condannato alla pena, sospesa, subordinata al pagamento della

provvisoriale liquidata in favore della parte civile, di mesi 6 di reclusione e 600 euro di multa.

Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:

1.1 manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per inosservanza dell'obbligo di assistenza anche nei confronti della moglie, non risultando che la stessa fosse rimasta priva dei mezzi di sussistenza, in quanto è persona in buone condizioni fisiche con capacità lavorativa, come riconosciuto dal giudice della separazione, a differenza di quanto dedotto dalla stessa circa presunte invalidità non documentate. Il ragionamento della Corte di appello è peraltro, errato poiché confonde la mancanza di mezzi di sussistenza con il mantenimento del tenore di vita avuto in costanza di matrimonio;

1.2 mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli elementi positivi addotti dalla difesa per il riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di appello non ha spiegato la ragione per cui non ha ritenuto rilevante la circostanza che i coniugi vissero separati e con residenze diverse sin dal 2007 o la circostanza che la moglie non abbia mai lavorato, accampando la scusa di una malattia, ritenuta dal giudice civile influente sulla capacità lavorativa, e ha illogicamente ritenuto assenti segni di resipiscenza del ricorrente, incensurato, che ha continuato a lavorare per mantenere moglie e figlio;

1.3 erronea applicazione degli artt. 82 e 597 cod. proc. pen., da correggere con la procedura di correzione dell'errore materiale, per avere la Corte di appello ritenuto che la persona offesa si fosse costituita parte civile in proprio e nella qualità di titolare della responsabilità genitoriale del figlio minore. Deduce che la persona offesa doveva ritenersi costituita soltanto in proprio, non essendo stata conferita procura speciale al nuovo difensore nell'interesse del minore con la conseguenza che la costituzione di parte civile con riferimento al minore doveva ritenersi tacitamente revocata e per tale ragione il giudice di primo grado non aveva potuto pronunciare sul punto: ne consegue che la Corte di appello non poteva modificare le statuizioni civili senza incorrere nella violazione del divieto di *reformatio in peius* né il dispositivo precisa che la statuizione civile riguarda solo la <sup>(omissis)</sup> in proprio;

1.4 mancanza di motivazione in relazione alla provvisoriale, avendo la Corte di appello chiarito, a fronte dell'obiezione difensiva, che la provvisoriale riguardava i danni morali, senza tuttavia, spiegare in cosa consistano né collegarli ad un elemento concreto diverso dalla commissione del reato né indicare le ragioni del processo logico seguito.



## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto i motivi replicano le censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua, lineare e corretta, alla quale il ricorrente contrappone un mero dissenso, fondato sulle stesse argomentazioni.

1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha precisato che dalle dichiarazioni della persona offesa (omissis) era emerso che l'imputato dal momento della separazione, avvenuta nel 2010, sino al giugno 2012 (epoca in cui aveva chiesto il pagamento diretto), non aveva provveduto al pagamento dell'assegno mensile di 500 euro, stabilito in sede di separazione consensuale per il mantenimento proprio e del figlio minore (nato nel 2006), al cui sostentamento aveva provveduto la famiglia di origine della persona offesa, priva di reddito da lavoro, come confermato in dibattimento dal padre.

La circostanza che il Tribunale civile avesse riconosciuto la capacità lavorativa della (omissis) è stata ritenuta irrilevante, non avendo inciso sull'esito del giudizio civile di separazione, tant'è che era stato confermato l'obbligo del ricorrente di corrispondere l'assegno di mantenimento per la moglie e per il figlio minore; è stato, inoltre, correttamente sottolineato dai giudici di appello che l'obbligo di provvedere al mantenimento del nucleo familiare non è eliso dall'aiuto prestato dai familiari, il cui intervento sostitutivo è di per sé dimostrativo dello stato di bisogno della persona offesa.

Risulta, pertanto, corretta la valutazione dei giudici di merito e conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando ai predetti i mezzi di sussistenza (Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, Rv. 261871), dovendo, comunque, i genitori assicurarsi delle condizioni del minore e provvedere alle sue esigenze, senza sottrarsi ai doveri di solidarietà familiare né delegare a terzi l'obbligo di assistenza; al contempo, i giudici di merito hanno ritenuto provato stato di bisogno dell'ex coniuge, costretto a ricorrere all'aiuto dei genitori per provvedere alle esigenze primarie proprie e del figlio (abitazione, vitto ed altro, come indicato nella sentenza di primo grado), rinvenendo proprio in tale circostanza la conferma dello stato di bisogno della persona offesa.



2. Inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è anche il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso di specie, il diniego è sorretto da motivazione adeguata e completa, che attribuisce rilievo assorbente alle modalità del fatto (in particolare, alla circostanza che il pagamento era avvenuto solo a seguito del provvedimento giudiziale, che disponeva il pagamento diretto delle somme dovute), alla protrazione nel tempo dell'inadempimento nonché al precedente penale per insolvenza fraudolenta.

3. Relativamente al terzo motivo è rilevabile l'errore segnalato dal ricorrente, tuttavia, presente solo nella motivazione della sentenza impugnata, non nel dispositivo, che conferma integralmente la sentenza di primo grado. In effetti, i giudici di appello non si sono avveduti della precisazione contenuta nella sentenza di primo grado, ove si specificava che l'imputato veniva condannato al risarcimento dei danni subiti dalla persona offesa in proprio, non essendo stata conferita al nuovo difensore procura speciale per la costituzione in giudizio anche in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore.

La motivazione va, pertanto, rettificata ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. come indicato nel dispositivo, trattandosi di errore rilevante nel giudizio civile per la liquidazione del danno solo nei confronti della <sup>(omissis)</sup>.

4. Il quarto motivo è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente deliberativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486-01).

Si è, inoltre, precisato che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e

destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C., Rv. 261536-01).

Risulta peraltro, già dalla sentenza di primo grado che il giudice aveva assegnato una provvisionale in favore della parte civile, ritenendo provato il danno morale dalla stessa subito in conseguenza della condotta omissiva dell'imputato, liquidato in via equitativa in soli 3 mila euro, con valutazione condivisa dai giudici di appello quanto alla finalità di ristoro parziale delle sofferenze patite dalla parte civile secondo la ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.

#### **P. Q. M.**

Rettifica ai sensi dell'art.619 c.p.p. la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, a pag. 5, terzo e quarto periodo, afferma erroneamente che la persona offesa dal reato (omissis) si è costituita parte civile anche "nella qualità di titolare della responsabilità genitoriale del figlio minore (omissis) (omissis)" e che "il giudice di primo grado ha subordinato il beneficio della sospensione della pena al pagamento della somma di euro 3.000,00, concessa a titolo di provvisionale" anche a favore del figlio.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (omissis) (omissis) che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

Così deciso, il 15/09/2020.

Il Consigliere estensore  
Anna Criscuolo



Il Presidente  
Renato Giuseppe Bricchetti

